

LA NASCITA DELLA QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA E I 10 CONDONI (LEGGE 197/2022) PARTE II

-LEGGE 197/2022 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025)

ROMA, 20 GENNAIO 2023

PRESSO ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA RITA – VIA TOMMASO ARCIDIACONO N. 200 - ROMA



INDICE

- A. Premessa
- B. La definizione delle controversie tributarie
- C. Le controversie definibili
- D. Gli effetti della definizione
- E. La definizione delle controversie tributarie mediante conciliazione agevolata
- F. La definizione transattiva delle controversie pendenti in Cassazione
- G. Stralcio delle cartelle fino a mille euro
- H. Stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro
- I. La nuova rottamazione delle cartelle
- L. Rottamazione dei ruoli e autonomia comunale

- **A.PREMESSA**

- **La Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197)** ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2021.

B.LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

- La legge 197/2022 introduce **con i commi 186-204** una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune. In particolare, stante la non chiara formulazione della norma, appare dubbia l'applicabilità della conciliazione agevolata delle controversie tributarie e della definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, come meglio si argomenterà di seguito. Il comma 205 prevede che *“ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*. Si ritiene che se il Comune intende dare applicazione alla definizione delle proprie controversie, dovrà farlo mediante l'approvazione di uno specifico regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, atteso che con tale decisione l'ente rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo – a seconda dello stato e dell'esito del giudizio – per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge. Come detto, **il termine per decidere l'applicazione della definizione agevolata al contenzioso comunale – da considerarsi perentorio – è fissato al 31 marzo 2023.**



C.LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

- **Le controversie definibili (I)**
- Per quanto disposto dal comma 186, considerando l'esplicita estensione recata dal comma 205, possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti **alla data di entrata in vigore della legge 197/2022** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il **valore della controversia** è stabilito ai sensi dell'art. 12, co. 2, d.lgs. 546/1992, e quindi corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.



C.LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

- **Le controversie definibili (II)**

- Le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, rimangono pertanto escluse le controversie relative al soppresso canone di occupazione di suolo pubblico, al CUP e alla tariffa rifiuti corrispettiva. Sono definibili le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, e quindi, in base all'art. 21, della legge 197/2022, quelle pendenti al 1° gennaio 2023. **Al riguardo si precisa che occorre considerare pendente anche il ricorso notificato lo stesso 1° gennaio 2023.** La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depositati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria competente, come confermato anche dal comma 187, che tratta diversamente i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado.



C. LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

- **Le controversie definibili (III)**

Occorre, tuttavia, considerare che la definizione di “controversia definibile” è dettata compiutamente dal comma 192, il quale dispone che “*la definizione agevolata si applica alle controversie in **cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva***”. La domanda di cui al comma 186 va presentata “entro” il 30 giugno 2023 (co. 195), sicché, a stretto rigore se la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato prima della presentazione della domanda, questa non sarebbe definibile, ma tale ipotesi non potrà verificarsi perché il successivo comma 199 comunque dispone la sospensione dei termini di impugnazione per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2023. Pertanto, l’unica ipotesi che rientra nel comma 192 è quella in cui nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 venga depositata una sentenza di Cassazione che non dispone un rinvio. Ne consegue, che per i giudizi di Cassazione in attesa del deposito della sentenza il contribuente dovrebbe presentare la domanda quanto prima.



C. LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

- **Le controversie definibili (IV)**
- Per quanto riguarda gli **atti definibili**, si rileva una diversa formulazione rispetto all'art. 6, dl 119/2018, il quale faceva riferimento agli “atti impositivi”, mentre nella definizione disciplinata dall'art. 11, dl 50/2017, come nella presente definizione, si fa solo riferimento alla giurisdizione tributaria. La formulazione porta a ritenere che sia definibile qualsiasi controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, ivi compresa quella relativa agli avvisi bonari Tari. Sull'autonoma impugnabilità degli avvisi bonari TARI si veda, da ultimo, Cass 30 novembre 2022, n. 35324.

C. LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

- **Le controversie definibili (V)**

- Il mancato riferimento agli atti impositivi potrebbe portare a ritenere che oggetto di definizione possano essere anche le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento, anche se riferite ad atti di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. Tuttavia, **si osserva che il comma 186 considera solo, come parte processuale, l'Agenzia delle entrate e dei monopoli, e non anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione.** Né quest'ultima può essere considerata un ente strumentale del Comune. Pertanto, mentre appare possibile la definizione delle controversie relative agli atti esecutivi in cui sia parte anche il Comune, a condizione che sia sollevato un vizio attinente all'atto presupposto, non pare invece ammissibile l'accesso alla definizione delle controversie che, sebbene riferite a tributi comunali, vedono come parte processuale la sola AdE-R. Questa circostanza escludente si verifica anche nell'ipotesi in cui siano stati contestati vizi attinenti agli atti presupposti, ma senza la notifica del ricorso all'ente impositore, salvo che il Comune non sia divenuto, anche *ex post*, parte processuale per effetto della chiamata in giudizio del terzo. Oggetto della definizione è ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato (co. 195). Infine, come anticipato, il comma 192 precisa che sono definibili le controversie **per le quali alla data del 30 giugno 2023 il processo non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato**



D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (I)**
- Le controversie possono essere definite “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione (co. 186). **La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma**, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato (co. 195). L’adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell’imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall’esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.

D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (II)**

- Con la definizione:

- - è dovuto il pagamento del **100%** del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita (co. 186) (La definizione col 100% del valore della lite si applica quindi con riferimento ai ricorsi notificati e non ancora depositati, in quanto pendono i termini di deposito, che variano da 120 giorni, per i ricorsi soggetti a reclamo/ mediazione, a 30 giorni per quelli non soggetti a reclamo/ mediazione.) ;
- - è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (co. 187);
- - nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
 - a) il **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - b) il **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (co. 188) (Indipendentemente dall'esito del primo grado di giudizio.)



D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (III)**
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'ente l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al co. 188, per la parte di atto annullata (co. 189);

D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (IV)**
- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune (o del suo Ente strumentale) nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del **40%** negli altri casi (co. 191).

D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (V)**
- I ricorsi **pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**, per i quali l'ente risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al **5%** per cento del valore della controversia (co. 190). Il comma 204, precisa che resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'art. 5, legge 130/2022.

D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (VI)**
- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda (su modello predisposto da Ente) **entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento, entro la stessa data, dell'importo dovuto.**
- Per **importi dovuti che superano mille euro** è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 8, d.lgs. 218/1997, in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo¹⁶, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno (prima rata 2023), il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali¹⁷ calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento degli importi dovuti, o con il versamento **della prima rata, entro la medesima data del 30 giugno 2023**. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (VII)**

- Il comma 196 prevede **lo scorporo dagli importi dovuti**, sulla base delle percentuali sopra riportate, **di quanto già versato “a qualsiasi titolo” in pendenza di giudizio**, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione . Il comma 197 precisa che **le controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il **processo è sospeso fino al 10 luglio 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. L’estinzione, consegue solo al deposito della documentazione attestante l’intervenuta definizione. In, difetto, occorrerà fissare nuova udienza.
- Il comma 198 prevede, infatti, che se entro il 10 luglio 2023 il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e copia del versamento effettuato, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.



D. GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- **Gli effetti della definizione (VIII)**
- Oltre alla sospensione delle udienze, è prevista anche la sospensione dei termini di impugnazione. Il comma 199 prevede che per le controversie definibili **sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione**, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data del 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023. L'ente impositore deve notificare l'eventuale diniego della definizione agevolata entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (co. 200) . il comma 204 precisa che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.



E. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE MEDIANTE CONCILIAZIONE AGEVOLATA

- **Il comma 206 prevede, in alternativa** alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, che le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 **innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado** aventi ad oggetto atti impositivi, **in cui è parte l'Agenzia delle entrate**, possono essere definite, **entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo fuori udienza**, di cui all'art. 48, d.lgs. 546/1992. In deroga a quanto previsto dall'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992¹⁸, si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori (co. 207). Il versamento delle somme dovute – ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata – deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del d.lgs. 218/1997, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata (co. 208).



E. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE MEDIANTE CONCILIAZIONE AGEVOLATA

- In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 209). L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non modifica le norme sul processo tributario, essendo disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui ai commi 206-211. **Questa fattispecie di definizione delle liti pendenti nei gradi di merito mediante l'applicazione di un sistema sanzionatorio agevolato non è applicabile alle controversie comunali, nonostante il comma 206 si ponga in alternativa anche al comma 205** – che riguarda, appunto, la definizione delle controversie comunali – e ciò in ragione del fatto che il medesimo comma 206 **ne limita l'applicazione espressamente agli “atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate”**.



F. LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVESIE PENDENTI IN CASSAZIONE

- **Il comma 213 prevede, in alternativa** alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, che per le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 **innanzi alla Corte di cassazione**, in cui **è parte l'Agenzia delle entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta **definizione transattiva** con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti (co. 215). La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
- **Anche la definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione pare non applicabile alle controversie comunali**, anche se valgono le stesse perplessità espresse precedentemente, stante l'espressa alternatività rispetto alla previsione del comma 205.



G. STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO

- **Stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (I)**
- **Il comma 222 dispone l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art. 3, dl 119/2018, art. 16-bis, dl 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018.

G. STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO

- **Stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (II)**
- L'intervento di generale cancellazione dei ruoli fino a mille euro **viene dunque limitato ai crediti delle amministrazioni centrali e previdenziali,** contrariamente alla versione più pervasiva inizialmente indicata dal Governo.

G. STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO

- **Stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (III)**
- Ai fini del discarico, **senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore**, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015.
- Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.



G. STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO

- **Stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (IV)**
- **Il comma 223 precisa**, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2023 è **sospesa la riscossione dei debiti** di cui allo stesso comma 222.
- **Il comma 224 prevede** che per il **rimborso delle spese di notificazione** della cartella di pagamento, **nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no**, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, **con onere a carico del bilancio dello Stato**.

G. STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO

- **Stralcio delle cartelle fino a 1000 euro NOTE RELAZIONE TECNICA (V)**
- Nella relazione tecnica si precisa che con riferimento all'effetto negativo derivante dall'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal dl 119/2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. "partite di ruolo" il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.
- Nella relazione tecnica si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (art. 4 del dl 119/2018), al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'art. 4 del dl 41/2021, limitato ai contribuenti con reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.



H. STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO

- **Stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro (I)**
- **Il comma 227 prevede invece uno **stralcio parziale per i crediti vantati da enti diversi** da quelli indicati nel comma 222, **e quindi anche dai Comuni.****
- In particolare, è previsto che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, **comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni**, risultanti **dai singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, **l'annullamento automatico** di cui al comma 222 **opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora** di cui all'art. 30, dpr 602/1973.
- **Pertanto, restano dovuti, il "capitale" e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento**



H. STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO

- **Stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro (II)**
- **Il comma 228 riguarda** specificatamente le **sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada**, di cui al d.lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Per questi crediti, **lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali di cui all'art. 27, co. 6, legge 689/1981 e gli interessi di mora** di cui all'art. 30 del dpr 602/1973. Pertanto, **l'annullamento automatico non opera con riferimento al valore della sanzione e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.**
- Si precisa che **lo stralcio riguarda il singolo carico**, e quindi non l'importo complessivo della cartella, **ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo (NB).**



H. STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO

- **Stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro (III)**
- Il comma 229, prevede che **i Comuni possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227** e, conseguentemente, quelle del comma 228, **con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023** nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti (**quindi con delibera del consiglio comunale**) e **comunicato, entro la medesima data, all'AdE-R**, con le modalità che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i Comuni devono dare notizia dell'adozione della delibera mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Ovviamente, la mancata approvazione della delibera comporta l'applicazione in automatico dello stralcio parziale di cui ai commi 227-228. L'approvazione della delibera comporterà comunque la possibilità del debitore di accedere, ma a diverse condizioni, alla rottamazione prevista dal successivo comma 231.
- Infine, il comma 230 precisa che dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973.



H. STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO

- **Stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro RATIO-OSSERVAZIONI (IV)**
- Lo stralcio parziale delle cartelle di importo minore non sembra centrare l'obiettivo di liberare il magazzino dell'AdE-R dai crediti più vetusti. In questo caso, infatti, i carichi non superiori a 1.000 euro non saranno cancellati, ma solo ridotti, senza peraltro alcuna comunicazione diretta al debitore, a differenza dello stralcio previsto dal successivo comma 231, che prevede comunque il pagamento di una quota, quale condizione per il perfezionamento dell'agevolazione. Lo stralcio parziale si configura quindi come una sorta di “rottamazione unilaterale” di carichi iscritti a ruolo che potranno continuare a sopravvivere in quanto non pagati .Appare infine irrealistica – e forse immaginata per scoraggiare i dinieghi da parte degli enti locali²⁵ – la previsione contenuta nel comma 229, che impone ai Comuni un termine ravvicinato (il 31 gennaio) obiettivamente complesso in quanto i provvedimenti da adottare comportano la convocazione dei consigli comunali, trattandosi di deliberazioni di carattere regolamentare.



H. STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO

- **Stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro NOTE OPERATIVE (V)**
- L'AdE-R ha pubblicato un comunicato, nonché le istruzioni e il modello per la comunicazione del diniego. Il relativo materiale è consultabile all'indirizzo: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/stralcio-dei-debiti-fino-a-mille-euro/>.
- All'Agenzia delle Entrate - Riscossione, risultano affidati per la riscossione circa 1.100 miliardi di cartelle esattoriali relative a debiti tributari che al netto di carichi sospesi, quote annullate, soggetti falliti, soggetti deceduti e ditte cessate, azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione, rate a scadere su dilazioni non revocate e riscossioni, registrano un carico al 1° gennaio 2022 di 57 miliardi di euro da riscuotere. Di questo importo, per il solo 3,66% è prevista la riscossione nel 2021 (cfr. *Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, Volume III, Tomo I, pagine 27-29*).

I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (I)**
- Il comma 231, fermi restando gli stralci totale o parziale delle cartelle fino a mille euro relativi ai carichi 2000-2015 di cui ai paragrafi precedenti, prevede una **nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022** .
- La norma prevede che i debiti risultanti dai “singoli carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 112/1999, **versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento**



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (II)**
- Il pagamento delle somme dovute è effettuato **in unica soluzione**, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero **massimo di diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 **(comma 232)**.
- In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli **interessi al tasso del 2 per cento annuo**. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
- Il debitore manifesta all'AdE-R la volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30 aprile 2023**, **apposita dichiarazione**, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciotto rate **(comma 235)**.



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (III)**
- Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume **l'impegno a rinunciare agli stessi contenziosi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti (**comma 236**). Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- **Il comma 240 precisa** che a seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi termini ordinari di pagamento e procedure cautelari ed esecutive



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (IV)**
- **Entro il 30 giugno 2023, l'AdE-R comunica ai debitori** che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Sono poi previste diverse modalità di pagamento degli importi dovuti (moduli precompilati, sportello dell'AdE-R, addebito su conto corrente).
- **Il comma 244 prevede** che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (V)**
- **Il comma 247** detta disposizioni relative alle **sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada**, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, prevedendo che le disposizioni dei commi da 231 a 252 **si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati**, compresi quelli semestrali di cui all'art 27, co. 6, legge 689/1981, e quelli di mora, di cui all'art. 30, dpr 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali **i crediti corrispondenti alle quote discaricate, l'AdE-R trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028**, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle NOTE (VI)**
- Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà rendendo l'apposita dichiarazione (comma 238). Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano comunque acquisite in via definitiva e non sono rimborsabili.

I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (VII)**

Relativamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione:

1. a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 2. b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 3. c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 4. d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 5. e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 6. f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del decreto del dpr 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'art. 54, dl 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 -
 -



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle NOTE (VII a)**

- **Art. 54 (Documento Unico di Regolarita' Contributiva).**

- *In vigore dal 24/06/2017*

- *Modificato da: Legge del 21/06/2017 n. 96 Allegato*

- 1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
- 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
- 3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto.
- 4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

-



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle NOTE (VII b)**

- **Articolo 28 ter dpr 602/73**

- **Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.(2)**

- *In vigore dal 29/11/2006*

- *Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2*

- 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
- 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
- 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
- 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
- 5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
- 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (1) sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle NOTE (VII c)**
- **Art. 48 bis dpr 602/1973**
- **Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (2) (3)**
- *In vigore dal 30/06/2019*
- *Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 36*
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
- 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (1).
- 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.



I. LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

- **La nuova rottamazione delle cartelle (VIII)**
- In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.



L. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E AUTONOMIA COMUNALE

- **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE CON RIFERIMENTO ALLE ENTRATE DEI COMUNI (I)**

- A margine del riepilogo del quadro normativo di riferimento di questa nuova rottamazione, si deve rilevare che essa opererà, senza alcun limite di importo, su tutte le entrate comunali, tributarie e non, affidate ad AdE-R, compresi gli accertamenti esecutivi e patrimoniali di cui all'art. 1, co. 792, legge 160/2019. Le misure contenute nella legge 197/2022 possono potenzialmente produrre indubbi vantaggi per i Comuni, se l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora porterà al recupero di quote riferite a ruoli più datati e quindi di più incerta esigibilità.



L. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E AUTONOMIA COMUNALE

- **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE CON RIFERIMENTO ALLE ENTRATE DEI COMUNI (II)**
- Come già osservato in relazione a recenti interventi simili, va segnalato, tuttavia, un problema di metodo, in quanto la “rottamazione” della cartella è imposta ai Comuni, a differenza di quanto invece avvenuto in passato: con la legge 289/2002 la riduzione dei carichi statali (art. 12) era accompagnata da una norma (art. 13). che dava la possibilità ai Comuni di operare in modo autonomo sulle proprie entrate; più recentemente, l’art. 6-ter del dl 193/2016 ha dato la possibilità di eliminare le sanzioni incluse nelle ingiunzioni di pagamento, in concomitanza con la rottamazione statale dei ruoli affidati al riscossore nazionale. La definizione agevolata imposta per norma su tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, crea quindi un’indubbia disparità di trattamento sia tra i Comuni, perché chi ha utilizzato l’ingiunzione di pagamento o non ha affidato ad AdE-R gli accertamenti esecutivi non sarà interessato dalla rottamazione, sia tra contribuenti, perché lo stesso debito fiscale/patrimoniale subirà un trattamento diverso a seconda delle modalità di riscossione scelte dal Comune.



L. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E AUTONOMIA COMUNALE

- **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE CON RIFERIMENTO ALLE ENTRATE DEI COMUNI (III)**
- Al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, **appare tuttora auspicabile una modifica che permetta agli enti locali di scegliere**, con l'adozione di un proprio atto regolamentare, non solo l'adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma **anche l'adesione alla "rottamazione" e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati ad AdE-R.**

- **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**